

Punto 6 OdG Collegio Docenti 24 settembre

CRITERI PER GLI SCRUTINI (ammissione alla classe successiva e Esami di Stato; non ammissione; sospensione del giudizio)

Scrutini di giugno:

- A. Qualora il C. di C. ritenga sostanzialmente positive le valutazioni dello studente in tutte le discipline dispone l'ammissione alla classe successiva.
 - B. Qualora invece emerga un quadro di insufficienze talmente gravi e/o diffuse senza progressi rispetto ai livelli di partenza da far ritenere assente la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto anche in termini di competenze, propri delle discipline interessate, il C. di C. ne dispone subito la non ammissione alla classe successiva (o agli esami di Stato), nonostante le strategie di recupero messe in atto dalla scuola.
 - C. Qualora le insufficienze siano ritenute da parte del C. di C. recuperabili (di norma fino a tre) il C. di C. stesso rinvia la formulazione del giudizio finale e fornisce le indicazioni necessarie per il recupero.
- N.B. Il C. di C., nella sua piena autonomia, potrà deliberare l'ammissione alla classe successiva in presenza di una o due discipline non pienamente sufficienti.

Scrutini di agosto (eventualmente inizio settembre):

Criteri per l'ammissione alla classe successiva a seguito delle verifiche di sospensione del giudizio.

Nel caso in cui le verifiche abbiano avuto riscontri non del tutto sufficienti per l'ammissione alla classe successiva si terrà conto:

1. dei risultati delle prove di verifica da cui si possa evincere un miglioramento;
2. dell'impegno e attenzione dimostrati durante il corso di recupero successivo allo scrutinio di giugno;

3. dello studio individuale effettuato dallo studente durante il periodo estivo;
4. dell'acquisizione e assimilazione dei nodi concettuali delle discipline anche in termini di competenze.

In caso contrario il C. di C. delibererà per la non ammissione

Punto 7 OdG Collegio Docenti 24 settembre

Vengono ammessi allo scrutinio solo gli alunni la cui frequenza soddisfa i requisiti di legge, tenute salve le deroghe deliberate dal Collegio Docenti.

La deroga per la validità dell'anno scolastico, così da art. 14 DPR 122/2009, sarà normalmente prevista per assenze continuative debitamente documentate le cui giustificazioni a supporto dovranno essere consegnate in itinere.

Restano pertanto riconosciuti i seguenti motivi in cui si può derogare al limite max di assenze:

- familiari per situazioni di emergenza o disagio comunicate dalle famiglie ;
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- Assenze in caso di allievi disabili per problematiche legate alla specifica disabilità dell'allievo;

- Ogni consiglio di classe verificherà, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della circolare medesima, se:
 - il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze, fermo restando che le frazioni di ore di assenza per motivi di trasporto non vengono conteggiate
 - tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo
- Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami, o alla classe successiva, il Consiglio di Classe dovrà verbalizzarne espressamente le motivazioni.
- delibera che i Consigli di classe possono decidere, nel rispetto dell'ordinamento, la deroga all'obbligo di frequenza per attività professionali e lavorative svolte dagli studenti lavoratori e debitamente certificate.